

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4039

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CICCARDINI, AGRUSTI, ALESSI, ANGELINI PIERO, ANTONUCCI, BALESTRACCI, BIANCHI, BIANCHINI, BONFERRONI, CACCIA, CAFARELLI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COSTA SILVIA, DUCE, FARACE, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, GREGORELLI, LEONE, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MEROLLI, NAPOLI, NICOTRA, ORSENIGO, PATRIA, PERRONE, PICCIRILLO, PICCOLI, PIREDDA, PORTATADINO, QUARTA, RABINO, RIGHI, RINALDI, ROJCH, RUSSO VINCENZO, SAPIENZA, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, URSO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZUECH

Presentata il 20 giugno 1989

**Norme di attuazione del regolamento del Consiglio CEE
n. 2137/85 istitutivo del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regolamento del Consiglio CEE n. 2137/85 relativo all'istituzione del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) entra in vigore il 1° luglio 1989. Entro tale data i legislatori nazionali devono emanare una serie di disposizioni interne per regolamentare la materia.

Il GEIE, che si ispira all'esperienza francese del GIE (Gruppo di interesse economico), di cui l'esempio più conosciuto è il progetto Airbus, costituisce un nuovo strumento giuridico avente lo

scopo di agevolare la cooperazione tra imprese comunitarie, al di là delle frontiere nazionali. Permette di fatto ai partecipanti, che conservano ciascuno la propria indipendenza economica e giuridica, di svolgere una comune attività, la cui realizzazione sarebbe impossibile ad ogni impresa singolarmente considerata. In pratica costituisce una associazione di almeno due persone giuridiche o fisiche, che esercitano la loro attività principale in almeno due Stati membri diversi, finalizzata allo sviluppo delle attività econo-

niche degli associati e non al perseguimento di un proprio profitto.

Questa caratteristica differenzia il GEIE dalle società che invece sono contraddistinte dallo scopo di lucro. Inoltre il GEIE non dispone di un capitale proprio sotto forma di conferimenti a garanzia dei terzi, in quanto i membri associati rispondono illimitatamente e solidariamente per le obbligazioni del Gruppo.

Ad oggi gli unici Stati membri ad avere adottato una legge di attuazione in materia sono la Germania Occidentale (legge 14 aprile 1988) e la Francia (legge 89-337 del 13 giugno 1989 pubblicata sul J.O. del 15 giugno 1989 pag. 7440-7441). Ma anche altri Stati membri si stanno adoperando per rispettare la data del 1° luglio 1989, in particolare: la Spagna (progetto di legge 121/000110), la Danimarca (progetto di legge n. 144), l'Olanda (progetto di legge già approvato dalla 1ª Camera), e la Gran Bretagna (progetto di decreto).

Gli Stati membri ritardatari, che al 1° luglio 1989 non abbiano provveduto a conformare le norme nazionali alle esigenze del regolamento, non potranno non riconoscere l'attività di un GEIE costituito in altro Stato membro che abbia invece già provveduto a legiferare.

Si impone quindi anche per l'Italia l'urgenza di provvedere onde consentire la creazione di GEIE domiciliati nel territorio nazionale.

Il progetto di legge in esame mira a dare attuazione al regolamento comunitario 2137/85, con l'intento di introdurre nel nostro ordinamento la nuova istituzione in modo tale che risulti coerente con i tipi di società riconosciuti dalla legge italiana.

Pertanto si è optato di applicare al GEIE le norme dettate per la società in nome collettivo per tutto quanto non disposto dalla presente proposta di legge e dal regolamento comunitario medesimo. Coerentemente, per quanto riguarda il regime pubblicitario, il contratto di GEIE con sede in Italia deve essere depositato per l'iscrizione presso l'Ufficio del regi-

stro delle imprese. Si ricorda per inciso che, sino all'attuazione del registro delle imprese, tutti gli atti relativi alle società, per i quali la legge stabilisce l'iscrizione in detto registro, sono soggetti all'iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale competente (articolo 101 disposizioni di attuazione del codice civile).

Problematiche specifiche e di ardua soluzione riguardano il regime fiscale.

Il trattamento fiscale previsto dall'articolo 40 del regolamento risulta uniforme per i membri del GEIE residenti nello Stato in cui il GEIE istituisce la propria sede.

Per il resto si applica il diritto fiscale — non armonizzato — degli Stati membri e, conseguentemente, i membri del GEIE sono sottoposti, ciascuno nel proprio Stato di residenza, ad un trattamento fiscale differente da quello degli altri. Situazione non certo ottimale, ma neanche peculiare al GEIE, che si verifica in tutti i casi di attività transfrontaliere.

La questione fiscale resta tuttavia il cardine di ogni problema come è confermato dal fatto che il disegno di legge italiano di applicazione del regolamento, già predisposto nel suo elaborato a cura del Ministero di grazia e giustizia, si è arenato a livello del Ministero delle finanze. Come si vedrà si è tentato di tracciare una via di soluzione che pur non soddisfacente è preferibile comunque alla non disciplina interna del GEIE. A parte ogni considerazione morale, infatti, che vedrebbe l'Italia ancora una volta inottemperante alle normative CEE, resta il preminente interesse del nostro paese di favorire la costituzione di GEIE nel suo territorio con tutta l'evoluzione dell'indotto economico che può conseguire.

Sembra ora opportuno procedere all'illustrazione dell'articolato della proposta di legge.

L'articolo 1 fissa il regime giuridico applicabile.

Gli articoli 2 e 3 prevedono, nel rispetto del regolamento comunitario, le modalità di iscrizione presso l'Ufficio del registro delle imprese (che di fatto significa registro di cancelleria presso il tribu-

nale) di tutti gli atti relativi alla vita sociale del GEIE.

L'articolo 4 stabilisce i modi ed i termini per la pubblicazione degli atti a tutela dei terzi, sia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana che nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee. Si è rinunciato al veicolo pubblicitario BUSARL di cui alla legge 12 aprile 1973, n. 256, sia per l'inefficacia e la tardività dimostrate dallo stesso, sia perché il GEIE non è assimilabile alle società di capitali.

L'articolo 5 disciplina la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili richiamando il dispositivo dell'articolo 2214 del codice civile e seguenti in argomento.

L'articolo 6 accoglie la facoltà attribuita in merito ai singoli Stati membri dal regolamento comunitario (articolo 19, paragrafo 2) e statuisce che anche una persona giuridica possa fungere da amministratore purché designi uno o più rappresentanti, persone fisiche, che in tal caso assumono in proprio la medesima responsabilità degli amministratori del gruppo.

L'articolo 7 indica i casi di cessazione della qualità di membro associato e le ipotesi di esclusione di diritto.

L'articolo 8 detta le disposizioni penali applicabili al GEIE con richiamo espresso delle vigenti disposizioni generali

per le società soggette a registrazione (articoli 2621-2627 e 2640-2642 del codice civile).

L'articolo 9 fissa il regime fiscale. In merito è opportuno ricordare che la trasparenza fiscale garantita dal regolamento (articolo 40), che sancisce l'imposizione diretta di ciascun membro associato, può tradursi di fatto in una discriminazione a causa della disparità di trattamento fiscale nei confronti delle società di persone previsto nei vari paesi CEE. Specialmente nell'ipotesi di distribuzione di eventuali profitti, ovvero di deduzione di eventuali perdite.

Ciò premesso, risulta evidente che il problema fondamentale originato dall'articolo 40 del regolamento attiene la determinazione dell'ammontare dell'utile, o della perdita, fiscalmente rilevante in capo a ciascun membro.

Al riguardo possono prospettarsi diverse soluzioni. Si è optato per quella che considera la partecipazione al GEIE di un membro non residente quale stabile organizzazione all'estero. Con tale soluzione, infatti, si evita da un lato di considerare il GEIE un soggetto passivo d'imposta, mentre dall'altro si consente ai membri non residenti di evitare la doppia imposizione, avvalendosi delle Convenzioni fiscali applicabili, attraverso il metodo dell'esonero o il metodo dell'imputazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Regime giuridico applicabile).

1. Il Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) avente la sua sede nel territorio di applicazione della presente legge, è disciplinato dalle norme seguenti e dalle disposizioni del regolamento del Consiglio CEE n. 2137/85. Per quanto non disciplinato dalla presente legge o dal citato regolamento del Consiglio CEE n. 2137/85 si applica la normativa vigente per la società in nome collettivo.

ART. 2.

(Iscrizione nel registro delle imprese).

1. Il contratto di GEIE e tutti gli altri atti relativi alla vita sociale del gruppo devono essere depositati, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

ART. 3.

(Modalità dell'iscrizione).

1. La domanda di iscrizione del GEIE presso l'ufficio del registro delle imprese deve indicare:

a) la denominazione del gruppo preceduta o seguita dall'espressione « gruppo europeo di interesse economico » o dalla sigla « GEIE » a meno che tale espressione o sigla figurino già nella denominazione;

b) la sede del gruppo;

c) l'oggetto del gruppo;

d) i nomi, la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, il domi-

cilio o la sede sociale e, eventualmente, il numero ed il luogo di iscrizione di ciascun membro del gruppo;

e) la durata del gruppo, se quest'ultimo non è costituito a tempo indeterminato;

f) la nomina del o degli amministratori con indicazione per ciascuno di essi del cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché le limitazioni al loro potere di rappresentanza.

2. Contestualmente alla domanda di iscrizione del GEIE gli amministratori che ne hanno la rappresentanza devono depositare presso l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe.

3. Devono altresì formare oggetto di deposito presso l'ufficio del registro delle imprese gli atti e le indicazioni seguenti:

a) qualsiasi modifica dei dati previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo;

b) la creazione e la soppressione di ogni dipendenza del gruppo;

c) la decisione dei membri o la decisione giudiziaria che constata o pronuncia la nullità del gruppo;

d) la cessazione degli amministratori dalle loro funzioni;

e) lo scioglimento del gruppo;

f) ogni cessione, da parte di un membro, della sua partecipazione nel gruppo o di una frazione di questa;

g) la nomina del o dei liquidatori del gruppo, con indicazione per ciascuno di essi del cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché la cessazione dalle funzioni di liquidatore;

h) la chiusura della liquidazione del gruppo;

i) il progetto di trasferimento della sede, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio CEE n. 2137/85;

l) la clausola che esonera un nuovo membro dal pagamento dei debiti sorti anteriormente alla sua ammissione.

ART. 4.

(Pubblicazione).

1. Gli amministratori e, se il gruppo è in liquidazione, i liquidatori sono tenuti a richiedere la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel termine di un mese dall'iscrizione o dal deposito dell'atto nel registro delle imprese, per tutti gli atti e le indicazioni previsti dagli articoli 8 e 11 del regolamento del Consiglio CEE n. 2137/85.

2. Il tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale del gruppo provvede a comunicare le indicazioni che devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento del Consiglio CEE n. 2137/85, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 5.

(Scritture contabili).

1. Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile. Si applicano gli articoli da 2215 a 2220 del codice civile sulle modalità di tenuta delle scritture contabili.

ART. 6.

(Amministratore persona giuridica).

1. Una persona giuridica può essere nominata amministratore di un GEIE purché designi uno o più rappresentanti,

persone fisiche, che assumono in proprio la stessa responsabilità degli amministratori del gruppo.

ART. 7.

(Cessazione della qualità di membro).

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 28, paragrafo 1, primo comma del regolamento del Consiglio CEE n. 2137/85 ogni membro cessa di far parte del gruppo ed è escluso di diritto qualora sia dichiarato fallito. Parimenti è escluso di diritto il membro nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'articolo 2270 del codice civile.

ART. 8.

(Disposizioni penali in materia di GEIE).

1. Ad ogni GEIE disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni penali previste dal libro quinto del codice civile, titolo XI, capo I e capo V.

ART. 9.

(Regime fiscale).

1. Il reddito imponibile o le perdite del GEIE sono imputati pro-quota ai singoli membri associati e sono sottoposti a tassazione in capo ai membri stessi in funzione del loro grado di partecipazione al gruppo previsto dal contratto costitutivo ovvero, in mancanza, in parti uguali.

2. La partecipazione al GEIE di membri non residenti nel territorio italiano viene considerata quale stabile organizzazione all'estero. Pertanto la quota di reddito imponibile, o le perdite, imputabili a ciascun membro associato non residente, risultano tassabili in Italia, paese di residenza del GEIE, con recupero della tassazione stessa nel rispettivo paese di residenza, sulla base dei sistemi, alternativi, dell'esonero o dell'imputazione, tenuto conto anche delle eventuali Convenzioni internazionali applicabili.